

# L'“utilità” economica del notariato nella logica del mercato \*

di **Marie-Anne Frison Roche** - Professore di Diritto economico presso l'Institut d'études politiques de Paris

*Il notariato è utile al mercato. Si deve entrare in una logica economica, distinta dalla logica contabile perchè si fonda su una valutazione del rapporto costi/benefici dell'intervento notarile nel funzionamento di diversi tipi di mercato, secondo i diversi rischi sistemici da cui questi sono minacciati. Il notariato deve rivendicare la sua appartenenza allo Stato: dallo Stato ottiene il mandato di creare quegli atti normativi che sono gli atti autentici. Gli atti autentici sono il contrario degli atti probatori e dispensano l'agente economico dall'onere della prova. Il notariato deve essere parte attiva affinché vi sia la maggior corrispondenza possibile tra l'operazione economica e il titolo che circola nel mercato e deve salvaguardare il patrimonio di fiducia di cui la professione è garante.*

---

## Note

\* L'editoriale si rifà alle considerazioni svolte in termini di analisi economica dell'efficienza dell'atto notarile a servizio dei mercati moderni, da parte della prof. Marie-Anne Frison-Roche durante il Forum Internazionale "Prévention des crises: règles, contrôle et transparence" diretto dal Pres. Giancarlo Laurini in occasione dei lavori del XXVI Congresso internazionale del Notariato, tenutosi a Marrakech dal 3 al 6 ottobre 2010.

La prospettiva qui assunta non sarà essenzialmente civilista, ma deriverà principalmente da un'analisi economica del diritto<sup>1</sup>. Con ciò, non si tratta per nulla di porre la questione come una lotta tra il civile e suoi valori da una parte e l'economia e la sua efficacia dall'altra, lotta dogmatica e spossante, a volerla ingaggiare<sup>2</sup>. Si tratta, semplicemente, di un modo descrittivo<sup>3</sup> di valutare l'opportunità per i mercati di disporre di una struttura notarile. Questa logica, in particolar modo basata sul calcolo costi/benefici, attenua enormemente la distinzione troppo spesso utilizzata tra i costi reperiti *ex ante* e l'assenza di valutazione dei costi *ex post* nelle regole di mercato, come ha perfettamente dimostrato il Prof. Lionel Galliez<sup>4</sup>.

Basiamoci dunque sull'assunto che il sistema giuridico più performante è il meno caro, senza nemmeno prendere in considerazione i valori fondamentali che potrebbero ricusare tale affermazione<sup>5</sup>. Bisognerebbe immediatamente concludere che l'intermediazione in una vendita è un handicap per il mercato delle transazioni. Infatti, un mercato che operi senza intermediazione è più efficace perché l'incontro della domanda e dell'offerta avviene senza oneri di transazione.

Tuttavia, si tratta di una logica puramente contabile e a breve termine che è opportuno rigettare in favore della logica economica, basata sulla tecnica precitata dell'analisi costi/benefici. Infatti, se risulta che da un'analisi complessiva e non immediata è vantaggioso per il mercato essere intermediato, allora il bilancio economico produce un risultato a favore dell'intermediario. In un secondo tempo, se le caratteristiche del notaio sono tali che vantaggi specifici accrescono il divario tra costi e benefici, allora la sua posizione di intermediario ne esce ulteriormente rafforzata. Questo tema viene affrontato quando i mercati economici sono minacciati dalla crisi, situazione che viviamo a partire dalla crisi finanziaria del 2008, fenomeno planetario che rimette in discussione tutte le idee già recepite. Perciò, prima di analizzare il problema specifico dell'utilità del notariato, da una parte per il suo prodotto, cioè un atto autentico (I) e d'altra parte per ciò che è (II), conviene premettere il legame tra il mercato e la crisi.

<sup>1</sup> Cfr. Frison-Roche, Marie-Anne, *Acte authentique, acte de marché*, JCP notarial, 2010, 1290.

<sup>2</sup> Supiot, Alain, *L'esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total*, le Seuil, 2010.

<sup>3</sup> Frison-Roche, Marie-Anne, *L'analyse économique du droit*, in *Les 100 mots de la régulation*, coll. « Que sais-je ? », PUF, 2011.

<sup>4</sup> Galliez, Lionel, *Le notariat à la lumière de l'analyse économique du droit*, testo dell'intervento al XXVI Congresso dell'Unione internazionale del Notariato, 2010, pubblicato su «La semaine juridique» n. 39 del 1 ottobre 2010.

<sup>5</sup> Cfr. per una concezione avversa, Supiot, Alain, *op. cit.*

## Premessa: il legame tra il mercato e la crisi

In primo luogo, la crisi di un'impresa è *a priori* benvenuta su un mercato: essa ne scompare, perché, salvo pratica anticoncorrenziale di un terzo, è divenuta inadatta e in quanto tale nociva alla performance complessiva del mercato. I suoi beni e i suoi dipendenti sono ridistribuiti su imprese più dinamiche<sup>6</sup>, il suo posto reso disponibile è occupato da nuove aziende più intraprendenti, secondo il modello di Joseph Schumpeter della «distruzione creatrice».

Per natura, il mercato concorrenziale accoglie imprenditori che offrono servizi senza mai essere sicuri di incontrare la domanda o di doverla subire, adattandosi a essa, cosa che presuppone il gusto del rischio. Tutto ciò è naturalmente accresciuto quando il mercato considerato non è più solamente un mercato di scambio, sul quale si opera, per riprendere il vocabolario dello storico Fernand Braudel, «il gioco dello scambio»<sup>7</sup>, ma vi si aggiunge una lecita parte di speculazione. Questo rischio molto specifico, che non c'entra più nulla con lo scambio e con il rischio di non reperire un acquirente o di non ottenere il pagamento, in breve il rischio legato alla speculazione, opposto al rischio di controparte, ha fatto epoca poiché oggi il primo rischio è quello speculativo e coinvolge mercati finanziari, agricoli, mercato dell'acqua e di tutte le materie prime, cosa che condurrà a sottrarli al gioco concorrenziale attraverso la regolamentazione<sup>8</sup>.

Ma finché siamo su un mercato ordinario, regolato dalla concorrenza<sup>9</sup>, il fallimento di un agente economico produce un effetto felice in quanto il mercato è «ripulito», piazza pulita è fatta per il nuovo concorrente. È malvisto ciò che gli economisti designano come elementi di «viscosità», cioè elementi che rallentano la fluidità nel dinamismo concorrenziale, l'abbondanza della domanda e dell'offerta che produce spontaneamente la determinazione del giusto prezzo. A questo titolo, l'intermediazione, nella misura in cui produce viscosità, è *ex ante* un handicap del mercato<sup>10</sup>. Ma, in

<sup>6</sup> Ecco perché nello stesso filone di pensiero il diritto anti-trust ammette l'assorbimento di un'impresa in difficoltà in quanto l'operazione in realtà è pressoché neutra sulla struttura del mercato: Frison-Roche, Marie-Anne e Payet, Marie-Stéphane, *Droit de la concurrence*, Dalloz, 2006, n. 394, 322.

<sup>7</sup> Braudel, Fernand, *Civiltà materiale, economia e capitalismo: secoli 15. – 18*, I «Le strutture del quotidiano», II «I giochi dello scambio», III «I tempi del mondo», Torino, Einaudi, 1981 - 1982.

<sup>8</sup> Frison-Roche, Marie-Anne, *Ambition et efficacité de la régulation économique*, in *Le droit face au risque financier*, 6, nov.-dic. 2010, studio 34, 59-66.

<sup>9</sup> V. *Concurrence in Les 100 mots de la régulation, op. cit.*

<sup>10</sup> Per una migliore analisi dell'*ex ante* e dell'*ex post*, cfr. Galliez, Lionel, *op. cit.* Cfr anche, in senso generale, Frison-

secondo luogo, la crisi può non essere legata a una *défaillance* della singola impresa ed essere dovuta a deficienza strutturale del mercato. Quando esiste una tale carenza (*market failure*) deve esserci regolamentazione *ex ante*, poiché non può esserci felice incontro tra domanda e offerta, mentre nessun comportamento verrà a turbare il gioco concorrenziale<sup>11</sup>. Una delle più note *défaillance* del mercato è l'asimmetria dell'informazione, illustrata da Joseph Stieglitz, che colpisce i mercati bancari e finanziari: è poiché l'informazione è ripartita in modo non uniforme sul mercato, in quanto gli istituti finanziari hanno più informazioni degli investitori, che questi mercati devono essere fondati sulla fiducia, che supplisce l'assenza di informazioni dell'agente esposto a rischio.

Si giunge dunque attraverso le teorie economiche al contratto. In primo luogo, in questo tipo di mercato, i contratti sono detti dagli economisti contratti «relazionali» cioè contratti in cui parti a debolezza ineguale sviluppano una relazione a lungo termine, come per esempio il bancario e il suo cliente, in cui il cliente si affida al bancario di cui si fida e gli apporta un flusso continuo di operazioni economiche<sup>12</sup>.

Ora, per il fenomeno di finanziarizzazione dell'economica, le istituzioni finanziarie possiedono partecipazioni in vari beni, per esempio beni immobili ma anche in materie prime come l'energia<sup>13</sup>, e delle debolezze strutturali sono comparse sul mercato a partire dalla loro finanziarizzazione. Questo spiega, ad esempio, che in materia energetica negli Stati Uniti, l'organismo regolatore dell'energia abbia vietato la creazione di derivati<sup>14</sup>, e che la legge Dodd Bill autorizzi espressamente il regolatore a vietare prodotti finanziari su materie sensibili<sup>15</sup>. La Francia ha replicato prevedendo nella legge del 22 ottobre 2010, una correlazione tra authority finanziaria ed energetica, collaborazione resa immediatamente

operativa<sup>16</sup>. Oggi sono innumerevoli gli studi che dimostrano che la finanziarizzazione del mercato immobiliare americano, poco intermediato o intermediato da professionisti di professioni deregolate, è all'origine della crisi finanziaria mondiale<sup>17</sup>.

D'altra parte, gli economisti hanno sviluppato da molto tempo la teoria dei contratti incompleti, cioè la corrente ipotesi per definire le operazioni economiche in cui elementi essenziali mancano nell'organizzazione delle operazioni stesse. Per fare una connessione con regole giuridiche, il principio *Nemo plus juris*, che presuppone che un soggetto non possa trasmettere più diritto di quanto non ne sappia egli stesso, rende ogni contratto incompleto passibile di trasferire un vero e proprio pericolo sistemico al mercato.

Ora, come ogni giurista sa, la proprietà, che corrisponde all'obbligo di consegna a carico del venditore, suppone affinché vi sia un'efficacia economica che quest'ultimo sia il proprietario del bene. Pertanto, la regressione della ricerca di questa qualità di venditore in venditore, procedendo a ritroso fino a che cada la mannaia rassicurante della prescrizione, apre per i mercati immobiliari un abisso sistemico che si sovrappone all'abisso sistemico finanziario. Il primo rischio corrisponde, tecnicamente, all'onere della prova.

Infine, certi mercati fronteggiano l'aporia dei comportamenti. Nei fatti, quando si tratta di mercati ordinari di beni e servizi, come nell'ipotesi di contratti ordinari, gli interessi delle parti in un contratto sinallagmatico sono opposti, come lo sono gli interessi di venditori e acquirenti. Ecco perché, in una concezione liberale, il contratto, come il mercato, è il luogo di una violenza naturale. Ecco perché contratto e mercato sono una coppia così integrata<sup>18</sup>.

È esattamente la contrapposizione di questi interessi particolari che genera l'interesse generale<sup>19</sup>. Ciò è conforme all'idea morale ricercata da Adam Smith, che fondava in ciò l'idea di mercato come metodo di realizzazione morale<sup>20</sup>. Ma può succedere che una

---

Roche, Marie-Anne, *Ex ante - ex post*, justicacion de un derecho propio y específico de la regulación, *Revista de Responsabilidad civil y seguros*, 3-13, LA LEY ed., 2010.

<sup>11</sup> Frison-Roche, Marie-Anne, *Défaillance de marché*, in *Les 100 mots de la régulation*, op. cit.

<sup>12</sup> Cfr. per esempio Schwerer, François, *Les commissions interbancaires: le modèle relationnel en danger ?* *Revue Banque et Droit*, numero fuori serie, dicembre 2010.

<sup>13</sup> Raiffe, Alex, II-6.14, *The CME Group challenges the Commodity Futures Trading Commission's January 26, 2010 proposition to regulate speculation on energy futures, option contracts, and derivatives*, in *Special Issue Finance*, *The Journal of Regulation*, 3, 2010.

<sup>14</sup> Raiffe, Alex, II-5.3, *Provision of the financial reform bill (Dodd Bill) currently being examined by the United States Congress would empower the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) to impose speculative limits on energy futures positions*, *The Journal of Regulation*, 4, 2010.

<sup>15</sup> Seve, Margot, I-1.22, *The Dodd-Frank Wall Street reform and Consumer protection Act: may an Act check all of Regulatory Law's boxes?*, *The Journal of Regulation*, 2010.

---

<sup>16</sup> Mialon, Anselme, II-6.19, *Execution of a cooperation agreement entered into between the French financial and energy regulators in relation to the regulation of the market for CO2 emission allowances*, *The Journal of Regulation*, 2010.

<sup>17</sup> Cfr. per esempio Aglietta, Michel e Rigot, Sandra, *Crise et rénovation financière*, 268, ed. Odile Jacob, 2009.

<sup>18</sup> Frison-Roche, Marie-Anne, *Contrat Concurrence et régulation*, *RTD civ.*, 2004, 451-469.

<sup>19</sup> Laffont, Jean-Jacques, *Intérêt général et intérêts particuliers*, in *L'intérêt général*, rapport public du Conseil d'État, Coll. «Études et documents» n. 50, *La documentation française*, 1999, 421-428.

<sup>20</sup> Smith, Adam, *Indagine sulla natura e la causa della ricchezza delle nazioni*, Mondadori, 1977. Per la ricostruzione storica di quest'idea, cfr., Rosenvallon, Pierre, *Le libéralisme économique: histoire de l'idée de marché*, Le Seuil, 1989.

carezza del mercato porti a dei comportamenti anomali, in particolare quando vi sono agenti che occupano nel medesimo tempo più posizioni di mercato, corrispondenti a interessi distinti. In tal caso, il mercato non può gestire da solo il conflitto di interessi, che è l'ambito di maggiore regolamentazione da parte degli intermediari di mercato che diventano improvvisamente richiesti poiché la consulenza non è sufficiente. Soprattutto, questi ultimi non devono essere in conflitto di interessi, come abbiamo imparato a nostre spese dalla crisi finanziaria. La presenza di terzi sul mercato, come le agenzie di rating, è allo stesso tempo soluzione per la carezza del mercato, in particolare l'asimmetria di informazione, ma si rivolta contro di esso come uno scorpione, quando i terzi non sono soggetti a supervisione e regolati in considerazione del loro conflitto di interessi. Oggi si tratta di realtà per le agenzie di rating<sup>21</sup>, che precedentemente non erano per niente organizzate in professioni, disciplinarmente articolate.

Fatta questa premessa, è possibile valutare l'utilità del notariato in ragione di ciò che produce, ossia un titolo atto a svincolare l'agente economico dall'onere probatorio in cui è serrato, nonché in ragione di ciò che è, ossia il membro di una professione depositaria dell'autorità pubblica di cui è fiduciario.

### **L'utilità del notariato in ragione di ciò che produce: un titolo atto a svincolare l'agente economico dall'onere probatorio**

Come in precedenza menzionato, il mercato corre un rischio sistemico se la catena contrattuale che consegue al principio di circolazione delle merci si poggia sulla trasmissione della titolarità di un diritto di cui non si è certi che l'offerente sia titolare in realtà. Il diritto, arte pratica prima di tutto e come tale designata da Aristotele, ha cercato di ovviare a questo rischio. Invece di ricostruire per regressione temporale la catena effettiva della titolarità dei diritti, in un veritiero sistema di prova, che riavvicina il diritto alla scienza, e lo riconduce nel dominio dell'incertezza che è la legge scientifica, il diritto ha sviluppato quello che potrebbe essere definito il concetto di «anti-prova».

Infatti il diritto, al contrario dell'economia, è un sistema normativo che può creare degli atti istituzionali, cioè degli oggetti che sono effettivi fin dalla nascita, perché così sancito dal diritto stesso. È usuale rilevare la potenza normativa del diritto, che lo avvicina alla politica e lo allontana dalla scienza. È

<sup>21</sup> In merito alle banche, che sono anch'esse intermediari dei mercati finanziari, cfr. per esempio Ossa-Daza, Maria-Leticia, I-1.13, *Soft-Dollar Arrangements: Do they present Conflicts of Interest?*, *Special Issue Finance*, *The Journal of Regulation*, 3, 2010.

meno corrente notare che l'atto autentico non è per nulla un atto probatorio ma al contrario un atto normativo, che rende la descrizione di un *negotium* un racconto incontestabile per i terzi, indipendentemente dal fatto che l'operazione economica sia esatta o no, se la titolarità dei diritti sia effettiva o no. In ciò, l'atto autentico è di fatto un «atto linguistico», con la potenza normativa di quest'ultimo<sup>22</sup>.

L'atto autentico non si pone dunque a un gradino superiore nella scala delle prove ma genera una rottura qualitativa degli atti strumentali che, grazie alla magia del diritto, produce incontestabilità del racconto che fa di un'operazione economica<sup>23</sup>.

Come per la legge, e fatta salva la procedura rarissima di falso in atto pubblico che condurrebbe il notaio davanti alla Corte d'Assise, l'atto autentico si impone ed è efficace perché esso è opera di un notaio e non delle parti. Il titolo è il prodotto dello Stato, rappresentato nella persona del notaio. Allo stesso modo in cui il contratto è naturale nel mercato concorrenziale, il titolo è naturale nel mercato quando quest'ultimo deve essere protetto da rischi. Infatti, prendendo ad esempio il solo mercato finanziario, quest'ultimo fu per molto tempo pensato solo come estensione del diritto societario, cioè del diritto degli operatori, mentre oggi è essenzialmente diritto dei titoli, un ramo particolare del diritto dei beni<sup>24</sup>.

Questa dimostrazione è significativa in sé per il fatto che solo il notaio fu Tabellione<sup>25</sup>. Ma è anche fragile in quanto la globalizzazione travolge le frontiere degli Stati come il vento ...<sup>26</sup> in queste condizioni, salvo entrare in un'ottica di restaurazione allontanandosi dall'idea di mercato, conviene piuttosto concentrarsi sull'utilità del notariato, non più solamente in ciò che produce di incontestabile, in quanto pubblico ufficiale, costituendo un maggior valore economico, ma anche in quanto membro di una professione depositaria dell'autorità pubblica di cui è fiduciario.

### **L'utilità del notariato per ciò che è: una professione depositaria dell'autorità pubblica di cui è fiduciaria**

Contrariamente a ciò che afferma una corrente di

<sup>22</sup> Amselek, Paul, *Teoria degli atti linguistici*, 252, PUF, 1986.

<sup>23</sup> Frison-Roche, Marie-Anne, *Acte authentique, acte de marché*, *op. cit.*

<sup>24</sup> Cfr., l'articolo premonitore di Michel Jeantin, *Le droit financier des biens*, in *Perspectives du droit économique, Dialogues avec Michel Jeantin*, Dalloz, 1999, 3-10; cfr. anche Le Fur, Anne-Valérie, *La protection de l'investisseur par le droit des biens. La notion de bien financier*, in *Appréhension du risque financier*, 47- 52, *op. cit.*

<sup>25</sup> Hilaire, Jean, *Introduction historique au droit commercial*, Coll. « Droit fondamental », PUF, 1986, 24-26, 43 ss.

<sup>26</sup> Salvo pensare che si potrebbero ricostruire delle frontiere: cfr. In particolare il saggio di Régis Debray, *Éloge des frontières*, Coll. Blanche, Gallimard, 2010.

economisti abbastanza marginale, di cui Hayek é l'esponente piú conosciuto<sup>27</sup>, i mercati non sono spontanei: essi sono costruiti dal diritto<sup>28</sup>. Infatti, un mercato, anche comune, non può funzionare senza diritti di proprietà, diritti soggettivi, contratti per far circolare e giudici per far rispettare gli accordi<sup>29</sup>.

Anche su un mercato ordinario, gli agenti risparmiano sforzi reperendo persone «degne di fiducia», per esempio quelle che sanno perseguire i loro medesimi interessi, o quelle esperte in materia: l'agente sostituisce allora alla ricerca personale ma costosa di informazioni il semplice fatto di fare come la tal persona o di seguire i suoi consigli. È un'economia di mezzi. Le teorie economiche hanno sviluppato a proposito dei mercati finanziari ciò che è stato chiamato il «mimetismo cognitivo»<sup>30</sup>, perfetta illustrazione dell'economia razionale di mezzi.

Nel sistema bancario e finanziario dunque il rischio é a doppia lama in quanto é allo stesso tempo ciò che fa la prosperità del sistema, attraverso la pratica ammessa della speculazione, e la prospettiva del crollo, attraverso la nozione di rischio sistemico: la fiducia è lo zoccolo del mercato. I beni scambiati sono beni virtuali in quanto ormai, attraverso titoli e strumenti finanziari, si tratta solo di informazioni sul futuro. Ecco perché la Commissione Europea nel Libro Verde del 12 ottobre 2010 prospetta di ripensare interamente il ruolo dei revisori delle società quotate, analizzando essi stessi come attori sistemici in quanto certificatori delle informazioni<sup>31</sup>. La finanziarizzazione dell'economia reale<sup>32</sup> ha accresciuto questa virtualità che é divenuta una nuova realtà piena di pericoli poiché, contrariamente alla natura fisica delle cose, i beni finanziari virtuali di origine matematica non trovano limiti nell'immaginazione finanziaria. Bisogna dunque che, a fianco di operatori che continuano ad accrescere la loro supervisione e il loro potere di controllo, si sviluppino terzi che erigano contro questi poteri matematici una realtà, una sorta di «contro-potere» del diritto.

È qui che deve intervenire il notariato. Infatti, il notariato deve senz'altro rivendicare le proprie origini, essendo la mano attraverso la quale lo Stato redige l'incontestabile e fornisce al mercato la sicurezza<sup>33</sup>. Ma l'incontestabile, che contiene la prodezza dell'atto artificiale e dell'atto autentico<sup>34</sup>, non é supportabile se non con un *minimum* di distanza tra il racconto dell'*instrumentum* e la realtà del *negotium*. Infatti, essendo l'ideale la perfetta coincidenza tra la realtà degli affari e ciò che non può essere contestato sul mercato, il piú proficuo é almeno la piú stretta corrispondenza tra la realtà del *negotium* e il contenuto dell'*instrumentum*. Ciò esprime la giurisprudenza classica e perfettamente fondata secondo la quale in un atto notarile solo i fatti che sono stati personalmente verificati dall'ufficiale ministeriale non possono essere contestati<sup>35</sup>. Così, un notaio attivo ricostruisce la catena della titolarità dei diritti e l'esattezza di questi, affinché coincidano esattamente il *negotium* e l'*instrumentum*, il reale e l'artificiale, l'attività scientifica e l'attività normativa. In ciò il notaio é al tempo stesso un uomo dello Stato e un uomo del mercato.

---

<sup>27</sup> Hayek, Friedrich, *The constitution of Liberty*, Coll. "Political Philosophy", The University of Chicago Press, cfr. Anche dello stesso autore, *Legge, legislazione e libertà*, Milano, Il Saggiatore, 2010.

<sup>28</sup> Zenati, Frédéric, *Le droit et l'économie au-delà de Marx*, in *Droit et Économie*, Archives de philosophie du droit, 37, Sirey, 1992, 121-129.

<sup>29</sup> Frison-Roche, Marie-Anne, *Droit et Economie*, in Terre, François (dir.), *Regards sur le droit*, Académie des sciences morales et politiques / Dalloz, 2010, 119-128.

<sup>30</sup> Cfr. per esempio Orlean, André, *Le pouvoir de la finance*, 275, éd. Odile Jacob, 1999.

<sup>31</sup> Frison-Roche, Marie-Anne, *Les présupposés du Livre Vert de la Commission européenne sur l'audit*, Bulletin Joly Bourse, janvier 2011, 47-54.

<sup>32</sup> *Ibidem*, paragrafo 1 e 15.

---

<sup>33</sup> Sulla dimostrazione di come il costo di questo *ex ante* compensi l'assenza di incertezze e contenziosi *ex post*, cfr. Galliez, Lionel, *op. cit.* Per ulteriori riferimenti, cfr. Frison-Roche, Marie-Anne, *Acte authentique, acte de marché*, *op. cit.*, 15, 30.

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> Civ. 3ièm, 16 nov. 1977, JCP 1978, IV, 20.